

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:**approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore 18:00 nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Dri Andrea	Sindaco	Presente	
Bernardi Simone	Consigliere	Presente	
Di Pascoli Alberto	Consigliere	Presente	
Zanchin Arianna Lucia	Consigliere	Presente	
Bianchin Caterina	Consigliere	Presente	
Sandrin Patrizia	Consigliere	Presente	
Crismale Giacomo	Consigliere	Presente	
Zanin Elisa	Consigliere	Presente	
Miatto Diego	Consigliere	Presente	
Pez Gianluca	consigliere	Assente	
Albanese Rosita	Consigliere	Presente	
Nin Emanuel	Consigliere	Assente	
Dri Simona	Consigliere	Presente	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. **Soramel Stefano** .

Il Sig. **Dri Andrea** nella sua qualità di Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza.

Pone quindi in discussione l'argomento indicato in oggetto.

Proposta di Deliberazione

PRESO ATTO che

- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*» ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
- l'art. 1, comma 780, della Legge 27.12.2019 "Legge di bilancio 2020" n. 160 ha disposto l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle due componenti dell'IMU e della TASI, confermando la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nei commi dal 641 al 668, dell'art.1 della L. 147/2013;

RILEVATO che:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - "... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*
 - "... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...' (lett. h);*
 - "... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...';*

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR), di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, con la quale sono stati definiti i "*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*", e in particolare l'art. 6, rubricato "*Procedure di approvazione*", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "*... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...*", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "*...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...*", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Determinazione n. 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione - la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF;

RILEVATO che il Comune di Porpetto ha affidato la gestione del servizio di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani alla propria partecipata in house, NET SpA;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29.06.2021 con la quale è stato approvato il disciplinare tecnico del Comune di Porpetto – Net Spa allegato al contratto di servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati tra l'Ente di governo dell'ambito e il gestore;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta n. 38 del 6 luglio 2022 sono state approvate le schede tecniche per l'erogazione del RSU nel territorio del Comune di Porpetto come previsto dal disciplinare tecnico;

RICHIAMATI

- il comma 16, dell'art. 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,*

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- l'art. 1, comma 775, della Legge n. 197/2022, con il quale il termine di approvazione del bilancio 2023 è stato differito al 30 aprile 2023;

PRESO ATTO che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/2021/R/RIF dispone che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);
- il Piano Finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'art. 8, fatta salva la possibilità di una revisione infra-periodo *“Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 ...[...]..., con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5...”* (art. 8, comma 5, delib. Arera n.363/2021/R/rif);
- con deliberazione n. 37/22 del 17.05.2022 è stato validato il PEF per il quadriennio 2022-2025;
- con nota prot. n. 541 dd 31.01.2023 con la quale il Gestore NET S.p.A., in riscontro alla nota AUSIR Prot. n. 4568/2022, ha evidenziato – per ciascuno dei 57 territori comunali serviti – un disequilibrio tra le previsioni di conto economico 2023 e i corrispettivi 2023 già validati da AUSIR con la sopramenzionata deliberazione n. 37/2022 in ragione *“della spinta inflattiva e del diffuso incremento dei costi generali”*;
- con la medesima la Società ha altresì chiarito che *“al fine di soddisfare l'equilibrio economico finanziario è necessario l'incremento degli attuali PEF 2023, per ogni Comune servito, in misura dell'1%”*, precisando al contempo che *“tale incremento è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci costituitasi in data 26 gennaio 2023”*;
- con successive note la società NET ha precisato, inoltre, che *“L'incremento degli attuali PEF 2023, per ogni Comune servito, in misura dell'1%, necessario al raggiungimento del punto di pareggio per il Gestore è da conteggiare sulla base del PEF 2023 validato a maggio 2022, come comunicato all'Assemblea dei Soci e da questa già approvato. Ulteriori servizi richiesti dai Comuni, in quanto aggiuntivi ed intervenuti solo successivamente a tale comunicazione, oltre ad essere imputati a nuovi COI 2023 andranno garantiti nel corrispettivo finale del Gestore in aggiunta all'incremento dell'1% già individuato.”*;
- a seguito della richiesta del gestore, l'AUSIR ha provveduto alla raccolta dei dati aggiornati da parte di tutti i soggetti coinvolti: NET e comuni degli ambiti tariffari serviti dalla società medesima;
- anche il Comune di Porpetto ha provveduto all'invio dei costi di propria competenza afferenti all'annualità n-2 (esercizio 2021) e all'attestazione della veridicità dei dati di aggiornamento come previsto dall'art. 7, co. 3 della già citata deliberazione n. 363/2021/R/rif;
- con deliberazione n. 23/23 del 21.04.2023 l'AUSIR ha approvato l'istanza di revisione straordinaria infra-periodo dei piani economico-finanziari 2023-2025 del bacino di gestione di NET SpA, ai sensi dell'art. 8.5 della deliberazione Arera n. 363/2021/R/rif e s.m.i. e contestualmente validare i dati in esso contenuti;

RILEVATO che

- al fine di garantire alla società NET Spa il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della propria gestione per il 2023 si è reso necessario il superamento del limite di crescita annuale di cui all'art. 4, co. 2, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif per i comuni dell'ambito tariffario di appartenenza del Comune di Porpetto;

- la revisione sopra citata ha determinato per il PEF di competenza del Comune di Porpetto un incremento dei costi lordi complessivi 2023 rispetto al 2022 di € 17.241,00;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654, dell'articolo 1, della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 nonché le ulteriori voci riportate al punto 1.4 della Det. Arera n.2/2020;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- l'art. 4, co. 6, della deliberazione n.363/2021/R/rif stabilisce che: *“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti”*;
- l'art. 7, co. 8, riporta che: *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1...”*, con la conseguenza che i prezzi risultanti dai PEF validati dall'AUSIR costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi fino all'approvazione definitiva dei PEF e dei corrispettivi del servizio da parte dell'ARERA;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario 2023 aggiornato e validato dall'AUSIR, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per il quadriennio 2023-2025 per il Comune di Porpetto ammonta ad **293.497,00€**;

EVIDENZIATO, che

- dall'ammontare totale dei costi indicati nel Piano Economico Finanziario vengono sottratte le entrate di cui all'art. 1.4 della determinazione n.2/2020 inerenti a:
 - **contributo del MIUR** ex art.33-bis, D.L. 248/2007 per le istituzioni scolastiche statali presenti sul territorio comunale per **€ 657,00**;
 - **entrate** effettivamente conseguite a seguito dell'attività di **recupero dell'evasione per € 5.809,00**;
- al fine di ridurre l'impatto negativo dell'incremento dei costi da porre a carico delle utenze a seguito della revisione straordinaria dei PEF 2023-2025, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di non applicare integralmente a tariffa la quota dei propri costi di remunerazione del capitale (ammortamento e quota FCDE) nella determinazione delle tariffe 2023;
- la **riduzione dei costi di remunerazione del capitale** del Comune di Porpetto da applicare a tariffa è stata quantificata dal servizio finanziario in **€ 9.695,24€ pari all'86,60% del totale** degli stessi riportati nei PEF 2023-2025 lordi validati da Ausir;
- la riduzione sopra riportata consente l'equilibrio complessivo economico-finanziario della quota di servizio rifiuti gestito in economia dal Comune e la sua copertura finanziaria è assicurata dalle altre entrate ordinarie dell'ente;
- **l'importo netto dei costi PEF da coprire con le entrate tariffarie 2023 è pari a € 277.336,00**;

RILEVATO, che

- ai sensi dei commi 651 e 652 dell'art.1 della L. 147/2013, il comune per determinare la tariffa può tenere conto dei criteri fissati dal DPR 158/1999 o in alternativa di criteri determinati sulla scorta di dati puntuali desumibili dalle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- le modalità attuali di svolgimento del servizio rifiuti non consentono la determinazione di criteri oggettivamente quantificabili e tali da garantire il rispetto del principio di *“Chi inquina paga”* sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
- a norma dell'ultimo periodo del richiamato comma 652, come modificato dalla legge di bilancio 2019: *“Nelle more di una completa revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla*

graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

- in sede di determinazione delle tariffe TARI 2023 l'Amministrazione comunale ritiene opportuno confermare la riduzione dei coefficienti di adattamento per superficie delle utenze domestiche, al fine di mitigare l'attribuzione dei costi fissi rapportati alla superficie occupata, in modo particolare per le utenze con un basso numero di componenti ed elevate superfici;
- inoltre, come già avvenuto negli anni precedenti, alcuni coefficienti (Kb) indicati nelle tabelle allegate al DPR 158/1999 e utilizzati ai fini della determinazione delle quantità media di produzione di rifiuti per alcune categorie di utenze non domestiche quali: RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB (classe 16), BAR, CAFFE', PASTICCERIA (classe 17), ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (classe 20), risultano troppo elevati rispetto a tipologie di attività similari anche nella misura minima e ritenuto di applicare alle stesse un correttivo pari al 40% del coefficiente preso in esame;
- a norma del comma 658, dell'art. 1, della L.147/13, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, riduzione disciplinata dall'art. 22 del Regolamento comunale TARI, il quale prevede, in sede di determinazione delle tariffe di riconoscerla nella misura massima del 95% del miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata;
- sulla scorta dei dati di raccolta dei rifiuti forniti dal gestore, NET SpA, la performance di raccolta differenziata 2023 ha registrato un miglioramento dello 0,13% rispetto al 2022 e pertanto, è riconosciuta la riduzione di cui al menzionato art.22 del regolamento comunale oltre alle riduzioni per compostaggio (bio-composter) domestico riconosciute nel 2022;
- a norma del comma 666, dell'art.1, della L.147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- la L.R. 20/2016 ha definito la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e il comma 80, dell'art. 1, della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) ha stabilito che a decorrere dal 01.01.2017 i Comuni verseranno alla Regione il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA) nella misura già determinata dalle Province ai sensi del citato disposto di legge;
- l'art. 10, commi 18 e 19 della Legge regionale 30 marzo 2018, n.14, ha disposto che l'aliquota del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), è determinata nella misura del 4 per cento a decorrere dal periodo di imposta al 1° gennaio 2019;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.07.2020 con deliberazione n. 23, come da ultimo aggiornato nella seduta consiliare in corso al fine di recepire quanto disposto con deliberazione ARERA n. 15/2022;

RITENUTO, quindi, di provvedere:

1. a attribuire alle **utenze domestiche il costo complessivo di € 223.771,32**, pari al 82,24% della quota fissa e al 79,97% della quota variabile del costo complessivo, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti opportunamente rettificata per il miglioramento della performance di raccolta differenziata e compostaggio domestico;
2. a attribuire alle **utenze non domestiche il costo complessivo di € 53.564,68**, pari al 17,76% della quota fissa e al 20,03% della quota variabile del costo complessivo, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti opportunamente rettificata per il miglioramento della performance di raccolta differenziata riconosciuto alle utenze domestiche;
3. a approvare le **tariffe** del tributo denominato **TARI per l'anno 2023**, determinate prendendo a riferimento i criteri elencati nel D.P.R. 158/1999 e i coefficienti nel valore minimo, così come da tabelle inserite nell'**allegato A** alla presente proposta e operando i correttivi sopra dettagliati riguardanti i coefficienti di adattamento alla superficie per le utenze domestiche e la riduzione, pari al 40%, per i coefficienti di produzione media per le classi: RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB (classe 16), BAR, CAFFE', PASTICCERIA (classe 17), ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E

PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (classe 20), al fine di non gravare eccessivamente i contribuenti rientranti nelle citate classi;

4. a stabilire, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento comunale TARI, che il pagamento della TARI avverrà in n. 3 rate con cadenza trimestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 47 e dalle vigenti norme in materia e così stabilite:

- **I rata 18 settembre 2023**
- **II rata 18 dicembre 2023**
- **III rata 18 marzo 2024;**

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art.15-bis del D.L. 34/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Inoltre al comma 15-ter del già citato art. 13 è stabilito, che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Tutto ciò premesso;

VISTI:

- l'art.42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 267/2000;
- il D.P.R. n.158/1999;

VISTI lo Statuto comunale, il Regolamento comunale sulle entrate, il Regolamento di contabilità nonché il Regolamento per la disciplina della TARI aggiornato nella presente seduta consiliare;

SI PROPONE

richiamate le premesse considerazioni

1. **DI PRENDERE ATTO** dei contenuti della revisione straordinaria dei PEF 2023-2025 validata da AUSIR, che attribuisce al Comune di Porpetto un **costo complessivo lordo** del servizio di gestione dei rifiuti di **€ 293.497,00** per il triennio considerato;
2. **DI DECURTARE** dal costo complessivo lordo del servizio rifiuti 2023:
 - le entrate di cui all'art. 1.4 della determinazione ARERA n.2/2020 inerenti a:
 - **contributo del MIUR** ex art.33-bis, D.L. 248/2007 per le istituzioni scolastiche statali presenti sul territorio comunale per **€ 657,00**;
 - **entrate** effettivamente conseguite a seguito dell'attività di **recupero dell'evasione** per **€ 5.809,00**;
 - per le motivazioni riportate in premessa, **quota** parte dei propri **costi di remunerazione del capitale quantificati in € 9.695,24€** pari all'86,60% del totale degli stessi riportati nei PEF 2023-2025 lordi validati da Ausir;
3. **DI DARE ATTO** che il **costo netto** del servizio rifiuti da coprire mediante le tariffe della TARI 2023 è pari a **€ 277.336,00**, mentre la quota di riduzione dei costi di remunerazione del capitale è finanziata con le altre entrate correnti dell'ente garantendo gli equilibri complessivi di bilancio;

4. **DI STABILIRE** che la riduzione della quota variabile dei costi da attribuire alle utenze domestiche, prevista dall'art.22 del Regolamento per la disciplina della TARI inerente alla raccolta differenziata, è riconosciuta nella misura del 95% del miglioramento di performance 2022 di raccolta differenziata dello 0,13% nonché degli importi delle riduzioni 2022 riconosciute per l'utilizzo del bio-composter per un totale di € 4.316,46.
5. **DI ATTRIBUIRE** alle **utenze domestiche il costo complessivo di € 223.771,32, pari al 82,24% della quota fissa e al 79,97%** della quota variabile del costo complessivo, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti opportunamente rettificata per il miglioramento della performance di raccolta differenziata.
6. **DI ATTRIBUIRE** alle **utenze non domestiche il costo complessivo di € 53.564,68, pari al 17,76% della quota fissa e al 20,03%** della quota variabile del costo complessivo, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti opportunamente rettificata per il miglioramento della performance di raccolta differenziata riconosciuto alle utenze domestiche.
7. **DI APPROVARE** le **tariffe** della Tassa sui Rifiuti (TARI) **per l'anno 2023**, determinate sulla scorta dei criteri contenuti nel D.P.R. 158/1999 modificati secondo quanto dettagliato in premessa e sulla base del piano economico finanziario validato dall'autorità territorialmente competente (AUSIR) riportato in appendice n. 1, così come da tabelle allegate (**Allegato A**).
8. **DI STABILIRE**, secondo quanto stabilito dall'art. 30, comma 3, del Regolamento per la disciplina della TARI, che il versamento della TARI 2023 avverrà in n. 3 rate con cadenza trimestrale così definite:
 - **I rata 18 settembre 2023**
 - **II rata 18 dicembre 2023**
 - **III rata 18 marzo 2024.**
9. **DI DARE ATTO**, che il gettito TARI previsto per l'anno 2023 pari a € **277.336,00** sarà iscritto al Tit. 1 Tipologia 101 Categ. 51 U.1.01.01.51.001 del bilancio 2023-2025 con successiva e apposita variazione di bilancio.
10. **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal comma 15-ter del menzionato art. 13.

Sulla proposta, si rende il parere di regolarità tecnica previsto di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/00: **Favorevole**
22-04-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicentini Alessandra

Sulla proposta, si rende il parere di Regolarità contabile previsto di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/00: **Favorevole**
22-04-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicentini Alessandra

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata, munita dei pareri prescritti per legge;

Uditi gli interventi:

Il *Sindaco* ricorda che il 30 aprile scade il termine per l'approvazione del bilancio di previsione nella Regione FVG; prima della modifica normativa, intervenuta a livello nazionale ad opera della

legge finanziaria del 2018 (comma 527), le tariffe erano da approvare insieme al bilancio di previsione, mentre ad oggi le tariffe vanno approvate entro il 30 aprile di ogni anno; in ordine alle modalità di determinazione delle tariffe, il Sindaco ricorda che ARERA ha elaborato il metodo tariffario rifiuti (MTR) in base al quale dalle risultanze del PEF si stabiliscono le tariffe; il Sindaco evidenzia che il PEF per l'anno 2023 prevede un aumento del 1% rispetto al 2022, incremento legato all'aumento dei costi energetici;

Il Sindaco spiega che NET adegua i PEF dei singoli Comuni, al PEF di NET vengono aggiunti i costi del Comune e poi i dati integrati sono trasmessi all'AUSIR che procede con la validazione; il *Sindaco* evidenzia che il PEF finale è stato validato da AUSIR giovedì della scorsa settimana e per questo il Consiglio è stato convocato per fine aprile, in quanto il PEF non era disponibile prima; il *Sindaco* evidenzia che i calcoli per la determinazione delle tariffe sono complessi e fa presente che le tariffe sono divise tra utenze domestiche e non domestiche e tengono conto dei costi fissi e dei costi variabili; Il *Sindaco* ricorda poi che le rate sono tre in scadenza al 18 settembre; 18 dicembre e 18 marzo 2024.

Il Sindaco apre la discussione:

Interviene il *Consigliere Crismale* il quale chiede se oltre all'incremento dei costi legati all'energia, ha inciso sui costi anche la voce relativa al costo del lavoro;

Risponde il *Sindaco* il quale conferma che l'incremento dell'1% è legato soltanto a costi energetici.

Preso atto della validazione del PEF predisposto dal gestore NET SpA da parte dell'Ausir nella seduta assembleare del 21 aprile 2023 con deliberazione n. 23/23;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti n. 8 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. 3 (Crismale, Zanin, Simona Dri), su n. 8 Consiglieri votanti e n. 11 Consiglieri presenti, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta;*
- 2) di approvare l'allegato "A" Determinazione tariffe TARI anno 2023, facente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.*

Indi IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento;

Con voti n. 8 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. 3 (Crismale, Zanin, Simona Dri), su n. 8 Consiglieri votanti e n. 11 Consiglieri presenti, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) di dichiarare, la presente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Dri Andrea

Il Segretario Comunale
F.to dott. Soramel Stefano

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

SI ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio il 03-05-2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18-05-2023 (art. 1, comma 15 / 19, L.R. 21/03 e succ. mod.).
- E' stata comunicata ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, comma 16, L.R. 21/03 e succ. mod. .

Data 03-05-2023

L'impiegato responsabile
F.to Mauro Laura

Reg. Pubbl. nr. 177

ESITO PUBBLICAZIONE

- Si attesta che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami e/o denunce avverso la presente deliberazione.
- Si attesta che nel periodo di pubblicazione è pervenuto il reclamo registrato al protocollo generale dell'ente n. _____ del _____ .

L'impiegato responsabile
F.to Mauro Laura

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

L'INCARICATO

COMUNE DI PORPETTO

Provincia di UDINE

Allegato A Determinazione tariffe TARI anno 2023

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato sulla base di quanto stabilito dall'Arera con deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 disciplinante il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Il **piano finanziario** è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari;
- a) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- b) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio
- c) il fabbisogno di investimenti per il periodo considerato;
- d) la descrizione degli interventi previsti nel periodo considerato;
- e) descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica e dell'efficacia ambientale.

Inoltre il PEF deve essere accompagnato da una relazione, predisposta dal soggetto gestore, per il Comune di Porpetto la società NET SpA, che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti.

Per la redazione del PEF i soggetti gestori, per il Comune di Porpetto: NET Spa e il comune medesimo per le gestioni in economia, comunicano i propri costi all'ente territorialmente competente (in Friuli V.G. Ausir), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante *“la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario” (co. 7.4), di assumere le “le pertinenti determinazioni” e di provvedere “a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025”.*

Successivamente l'Arera verifica coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale.

In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

L'art. 7, co. 8, della deliberazione Arera n. 363/2021/R/rif stabilisce che: *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1...”*, con la conseguenza che i prezzi risultanti dai PEF validati dall'AUSIR costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi fino all'approvazione definitiva dei PEF e dei corrispettivi del servizio da parte dell'ARERA.

Il PEF 2022-2025 è soggetto a revisione a partire dal 2024 fatta salva la possibilità di revisioni ulteriori al *“Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 ...[...]..., con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5...”*.

Il soggetto gestore NET SpA ha evidenziato – per ciascuno dei 57 territori comunali serviti – un disequilibrio tra le previsioni di conto economico 2023 e i corrispettivi 2023 già validati da AUSIR con deliberazione n. 37/2022 in ragione “della spinta inflattiva e del diffuso incremento dei costi generali”.

Per tale motivo nel corso del 2023 si è provveduto a una revisione infra-periodo di validità del PEF le cui risultanze si riportano di seguito.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2023 sulla base dell'aggiornamento del PEF 2022-2025 validato

Il piano finanziario predisposto dal soggetto gestore, integrato con i dati comunali e validato dall'ente territorialmente competente è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi sintetizzati nella successiva tabella.

Considerato che, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del soggetto gestore, NET Spa, l'AUSIR ha validato il superamento del contenimento dei costi al *price cap* con un incremento complessivo dei costi 2023 rispetto al 2022 di 17.241,00€, l'Amministrazione comunale, valutato l'equilibrio economico-finanziario complessivo della propria quota di gestione del servizio rifiuti e la sostenibilità finanziaria complessiva, ha ritenuto di applicare una riduzione della propria quota di costi relativi alla remunerazione del capitale investito (ammortamenti e quota FCDE) pari all'86,60% degli stessi iscritti nel PEF lordo validato da AUSIR. Tale abbattimento è stato riportato alla voce detrazioni 1.4 e ripartito tra la quota fissa e quella variabile.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	9.379,72 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	18.538,89 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	49.611,12 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	68.882,92 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	50.123,08 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		24.996,67 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		14.890,23 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		1.976,82 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		14.196,36 €
	Acc Accantonamento		9.762,18 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
	R Remunerazione del capitale		9.728,07 €
Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		396,80 €	

	CK proprietari		0,00 €	
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	COI tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €	
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €	
	fattore sharing b	0,00	coefficiente gradualità γ	0,00
			fattore sharing ω	0,00
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		2.523,75 €	
	b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		0,00 €	
RC Conguagli variabili	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		-749,68 €	
	di cui: Residuo RCND	0,00 €		
	Residuo RCU	0,00 €		
	RC18 (da PEF 2020)	0,00 €		
	RC19 (da PEF 2021)	0,00 €		
	recupero scostamento COSexp	0,00 €		
	recupero scostamento COVexp	0,00 €		
	recupero scostamento COQexp	0,00 €		
	recupero scostamento COexp	0,00 €		
	recupero scostamento tariffe variabili a-2	0,00 €		
	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		3.303,03 €	
	di cui: Residuo RCU	0,00 €		
	RC18 (da PEF 2020)	0,00 €		
	RC19 (da PEF 2021)	0,00 €		
	recupero scostamento COVexp	0,00 €		
	recupero scostamento COQexp	0,00 €		
RC Conguagli fissi				

	recupero scostamento COexp	0,00 €		
	recupero scostamento tariffe fisse a-2	0,00 €		
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		17.040,20 €	
	Oneri fissi		3.944,56 €	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			0,00%
	TVa-1 Costi totali anno precedente			0,00 €
Costi variabili effettivi				200.922,78 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente				0,00 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				11.063,78 €
ΣTV - Totale costi variabili				189.859,00 €
Costi fissi effettivi				92.574,44 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente				0,00 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				5.097,44 €
ΣTF- Totale costi fissi				87.477,00 €
Costi totali	ΣT = ΣTF + ΣTV			277.336,00 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta è stata determinata sulla base del calcolo presunto di produzione dei rifiuti delle utenze domestiche e di quelle non domestiche calcolato mediante applicazione dei coefficienti minimi di produzione stabiliti dal DPR 158/1999, come adattati dall'ente. E' stata inoltre riconosciuta la riduzione della quota variabile attribuita alle utenze domestiche per l'attività di compostaggio, stabilita dall'art. 23 del Regolamento TARI in vigore dal 01.01.2023; l'importo di tale riduzione è stato quantificato in € 4.316.46.

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	860.269,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	185.693,00	Kg totali	1.045.962,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 223.771,32	% costi fissi utenze domestiche	82,24%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 82,24\%$	€ 71.941,08
		% costi variabili utenze domestiche	79,97%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 79,97\%$	€ 151.830,24
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 53.564,68	% costi fissi utenze non domestiche	17,76%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 17,76\%$	€ 15.535,92
		% costi variabili utenze non domestiche	20,03%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 20,03\%$	€ 38.028,76

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2023 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 223.771,32	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 71.941,08
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 151.830,24

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 53.564,68	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 15.535,92
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 38.028,76

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	37.227,79	0,65	229,98	0,60	0,253549	58,949464
1 .2	Due componenti	53.570,62	0,80	279,92	1,40	0,312060	137,548749
1 .3	Tre componenti	32.858,36	1,08	173,98	1,80	0,421281	176,848392
1 .4	Quattro componenti	25.299,87	1,20	126,16	2,20	0,468090	216,148035
1 .5	Cinque componenti	5.121,00	1,25	23,00	2,90	0,487594	284,922410
1 .6	Sei o piu' componenti	2.367,00	1,30	10,00	3,40	0,507098	334,046963
1 .7	Immobile esente	3.178,00		76,00			
1 .1	Un componente-Distanza maggiore 800 mt	185,00	0,65	1,00	0,60	0,101419	23,579785
1 .2	Due componenti-Distanza maggiore 800 mt	633,00	0,80	2,00	1,40	0,124824	55,019499
1 .3	Tre componenti-Distanza maggiore 800 mt	108,00	1,08	1,00	1,80	0,168512	70,739357
1 .2	Due componenti-Iscritti aire/dimora estero	249,00	0,80	1,00	1,40	0,218442	96,284124
1 .1	Un componente-Locali a disposizione	8.720,33	0,65	66,03	0,60	0,177484	41,264624
1 .2	Due componenti-Locali a disposizione	4.824,00	0,80	35,00	1,40	0,218442	96,284124
1 .4	Quattro componenti-Locali a disposizione	141,00	1,20	1,00	2,20	0,327663	151,303624
1 .7	Immobile esente-Locali a disposizione	389,00		4,00			
1 .2	Due componenti-Riduzione utenze domestiche art. 25 comma 1 reg.	183,00	0,80	1,00	1,40	0,218442	96,284124
1 .3	Tre componenti-Riduzione utenze domestiche art. 25 comma 1 reg.	636,00	1,08	3,00	1,80	0,294897	123,793874
1 .5	Cinque componenti-Riduzione utenze domestiche art. 25 comma 1 reg.	276,00	1,25	1,00	2,90	0,341316	199,445687
1 .1	Un componente-Usò composter	9.178,00	0,65	44,00	0,60	0,228194	53,054517
1 .2	Due componenti-Usò composter	16.211,00	0,80	69,00	1,40	0,280854	123,793874

1 .3	Tre componenti-Uso composte	8.190,00	1,08	38,00	1,80	0,379153	159,163553
1 .4	Quattro componenti-Uso composte	6.511,00	1,20	31,00	2,20	0,421281	194,533231
1 .5	Cinque componenti-Uso composte	952,00	1,25	3,00	2,90	0,438834	256,430169
1 .6	Sei o piu' componenti-Uso composte	765,00	1,30	3,00	3,40	0,456388	300,642267

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	4.442,00	0,32	2,60	0,178864	0,581052
2 .2	Campeggi,distributori carburanti	211,00	0,67	5,51	0,374497	1,231383
2 .4	Esposizioni,autosaloni	6.063,00	0,30	2,50	0,167685	0,558704
2 .5	Alberghi con ristorazione	378,00	1,07	8,79	0,598078	1,964403
2 .8	Uffici,agenzie	1.807,56	1,00	8,21	0,558951	1,834784
2 .9	Banche,istituti di credito e studi professionali	185,00	0,55	4,50	0,307423	1,005667
2 .10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	385,00	0,87	7,11	0,486287	1,588954
2 .11	Edicola,farmacia,tobaccai,plurilicenze	268,00	1,07	8,80	0,598078	1,966638
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe(falegnami,idra	880,00	0,72	5,90	0,402445	1,318541
2 .13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	440,00	0,92	7,55	0,514235	1,687286
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	3.340,00	0,55	4,50	0,307423	1,005667
2 .16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	1.210,00	4,84	23,80	2,705325	5,318863
2 .17	Bar,caffè ,pasticceria	1.026,00	3,64	17,89	2,034583	3,998087
2 .18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	900,00	1,76	14,43	0,983754	3,224840
2 .20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	111,00	6,06	29,83	3,387246	6,666458
2 .21	Discoteche,night club	74,00	1,04	8,56	0,581309	1,913003
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici-Distanza maggior	213,00	0,55	4,50	0,122969	0,402266
2 .16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie-Distanza maggiore 800 mt	170,00	4,84	23,80	1,082130	2,127545
2 .10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria-Locali a disposi	88,00	0,87	7,11	0,340401	1,112268
2 .8	Uffici,agenzie-Riduz. 100% quota variabile und uscite perimetro	15,00	1,00	8,21	0,558951	

2 .12	Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idra-Riduz. 100% quot	323,00	0,72	5,90	0,402445	
2 .13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto-Riduz. 100% quota variabile und	222,00	0,92	7,55	0,514235	
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici-Riduz. 100% quot	152,00	0,55	4,50	0,307423	
2 .4	Esposizioni,autosaloni-Riduzione riciclo 40%	3.909,00	0,30	2,50	0,167685	0,335222
2 .8	Uffici,agenzie-Riduzione riciclo 40%	530,00	1,00	8,21	0,558951	1,100870
2 .10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria-Riduzione ricicl	4.609,00	0,87	7,11	0,486287	0,953372

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1 .1 Uso domestico-Un componente	10222	31.551,04		31.551,04	1.262,04	31.739,40	188,36	0,59%	1.269,58	7,54
1 .2 Uso domestico-Due componenti	11628	71.500,93		71.500,93	2.860,04	73.214,69	1.713,76	2,39%	2.928,59	68,55
1 .3 Uso domestico-Tre componenti	11053	54.440,27		54.440,27	2.177,61	54.411,65	-28,62	-0,05%	2.176,47	-1,14
1 .4 Uso domestico-Quattro componenti	12473	46.002,94		46.002,94	1.840,12	48.083,34	2.080,40	4,52%	1.923,33	83,21
1 .5 Uso domestico-Cinque componenti	14109	10.495,99		10.495,99	419,84	10.530,81	34,82	0,33%	421,23	1,39
1 .6 Uso domestico-Sei o piu' componenti	12528	5.866,66		5.866,66	234,67	5.791,84	-74,82	-1,27%	231,67	-3,00
1 .7 Uso domestico-Immobile esente	3877							%		
2 .1 Uso non domestico-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	63457	3.359,01		3.359,01	134,36	3.375,54	16,53	0,49%	135,02	0,66
2 .2 Uso non domestico-Campeggi, distributori carburanti	21100	337,04		337,04	13,48	338,84	1,80	0,53%	13,55	0,07
2 .4 Uso non domestico-Esposizioni, autosaloni	76708	6.372,23		6.372,23	254,89	6.369,96	-2,27	-0,03%	254,80	-0,09
2 .5 Uso non domestico-Alberghi con ristorazione	18900	963,51		963,51	38,54	968,63	5,12	0,53%	38,75	0,21
2 .8 Uso non domestico-Uffici, agenzie	7844	5.016,81		5.016,81	200,67	5.214,88	198,07	3,94%	208,60	7,93
2 .9 Uso non domestico-Banche, istituti di credito e studi professionali	18500	241,67		241,67	9,67	242,92	1,25	0,51%	9,72	0,05
2 .10 Uso non domestico-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	101640	7.656,49		7.656,49	306,26	7.562,20	-94,29	-1,23%	302,49	-3,77
2 .11 Uso non domestico-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilocalenze	8933	683,69		683,69	27,35	687,35	3,66	0,53%	27,49	0,14
2 .12 Uso non domestico-Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idraulica)	7076	1.655,16		1.655,16	66,21	1.644,42	-10,74	-0,64%	65,78	-0,43
2 .13 Uso non domestico-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	22067	1.094,09		1.094,09	43,76	1.082,83	-11,26	-1,02%	43,31	-0,45
2 .15 Uso non domestico-Attività artigianali di produzione beni specifici	19500	4.527,89		4.527,89	181,12	4.544,30	16,41	0,36%	181,77	0,65
2 .16 Uso non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	23000	11.139,68		11.139,68	445,59	10.254,91	-884,77	-7,94%	410,20	-35,39
2 .17 Uso non domestico-Bar, caffè, pasticceria	10260	6.310,65		6.310,65	252,43	6.189,50	-121,15	-1,91%	247,58	-4,85
2 .18 Uso non domestico-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	18000	3.767,99		3.767,99	150,72	3.787,75	19,76	0,52%	151,51	0,79
2 .20 Uso non domestico-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5550	1.132,44		1.132,44	45,30	1.115,97	-16,47	-1,45%	44,64	-0,66
2 .21 Uso non domestico-Discoteche, night club	7400	183,59		183,59	7,34	184,58	0,99	0,53%	7,38	0,04
TOTALI		274.299,77		274.299,77	10.972,01	277.336,31	3.036,54	%	11.093,46	121,45

Il confronto tra le tariffe 2022 e quelle 2023 evidenzia, per talune tipologie di utenza, un lieve incremento.

Grafico scostamento utenze domestiche

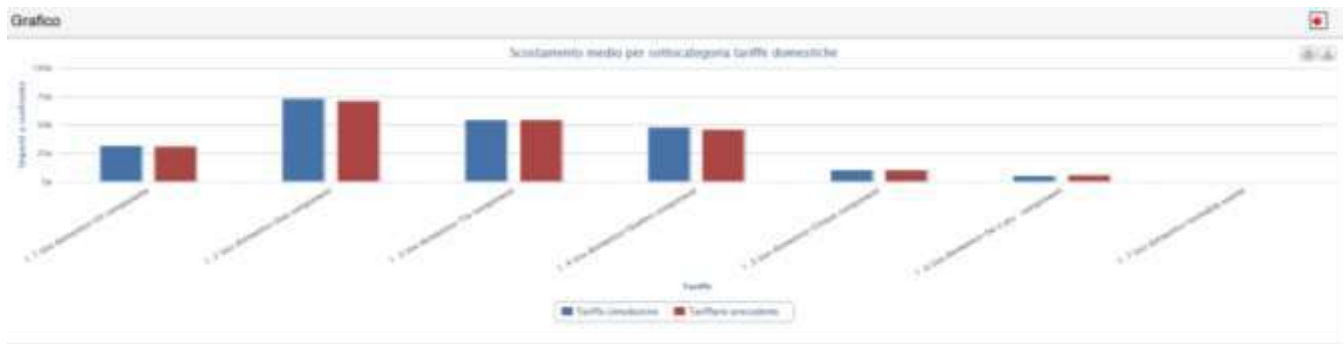


Grafico scostamento utenze non domestiche

